

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SECONDA CIVILE

Nella causa civile ex art. 702-*bis* c.p.c. iscritta al n. r.g. **22150/2017** promossa da:

(
, rappresentati e difesi dall'Avv.
ANTONIO EUGENIO G., domiciliato in

O
RICORRENTI

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (97591110586)

RESISTENTE CONTUMACE

Il Giudice dott. Filippo D'Aquino,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/12/2017, all'esito del decorso
del termine del 22.01.2018 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C.

SULLA VICENDA PROCESSUALE

I ricorrenti premettono:

- di essere stati officiati dell'incarico di difensori nell'ambito del FALLIMENTO SRL dal curatore del fallimento Dott.ssa Luisa Primatesta;
- di avere svolto attività giudiziale e stragiudiziale nell'interesse della massa dei creditori;
- di avere appreso della intervenuta revoca del fallimento con sentenza della S.C. di Cassazione in data 10.09.2012 per essere stato il fallimento dichiarato "di ufficio";
- di avere sottoposto la liquidazione delle proprie competenze al curatore del fallimento;
- di avere ottenuto decreto di liquidazione delle competenze dal Giudice Delegato del fallimento revocato;
- di avere successivamente richiesto gli importi già liquidati dal Giudice Delegato al Ministero della Giustizia.

Ciò premesso, i ricorrenti allegano di avere svolto attività professionale nell'ambito di una procedura fallimentare revocata e che, in qualità di professionisti che hanno svolto attività nell'interesse del fallimento revocato, hanno diritto a che il loro compenso venga messo a carico dell'Erario in assenza di colpa del creditore istante, come nel caso di specie. Deducono, infine, i ricorrenti che la circostanza della sussistenza del diritto al pagamento del corrispettivo sarebbe stata implicitamente ammessa dallo stesso Ministero resistente con comunicazione in data 20.03.2017. Nel corso del procedimento il giudice ha sollevato la questione relativa alla applicazione nel caso di specie delle norme in tema di gratuito patrocinio in tema di liquidazione.

I ricorrenti sono, pertanto, stati officiati dal Curatore del Fallimento SRL, svolgendo per conto della curatela del fallimento diverse attività giudiziali (una procedura di sequestro conservativo del valore di € 8 milioni circa, successivo procedimento di



reclamo e azione di merito del valore di € 24 milioni circa, revoche fondo patrimoniale), nonché attività stragiudiziali (pareri).

Il Fallimento SRL è stato revocato con sentenza della S.C. di Cassazione in data 10.09.2012, n. 15070, con la quale è stato ritenuto che il fallimento era stato dichiarato per effetto della mera revoca della precedente procedura di concordato preventivo ex art. 173 L.F. in data 31.05.2007 quale fallimento dipendente della procedura concordataria, benché in assenza di domanda di parte; il che non sarebbe potuto avvenire, essendo stata abrogata l'iniziativa di ufficio in costanza della vigente disciplina di cui al d. lg. 5/06, per cui anche il fallimento "dipendente" per inammissibilità della domanda di concordato si sarebbe potuto dichiarare solo su iniziativa di parte.

I ricorrenti insistono, pertanto, per il pagamento delle proprie competenze maturate in epoca precedente l'intervenuta revoca del fallimento, in assenza sia di una astratta responsabilità del creditore istante, sia del soggetto dichiarato fallito (che si era limitato a proporre domanda di concordato preventivo), evocando in giudizio l'Erario in persona del Ministero della Giustizia e ritenendo cristallizzata la loro pretesa sulla base dei decreti di liquidazione del Giudice Delegato in atti.

SULLA DISCIPLINA APPLICABILE

La disposizione che viene in esame in caso di fallimento revocato e alla quale si richiamano i ricorrenti è l'art. 147 d.P.R. 115/2002, che stabilisce che *"in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento"*.

La norma si occupa della regolazione delle "spese della procedura fallimentare" e del "compenso al curatore", materia già disciplinata dall'art. 21, comma 3, L.F. (non abrogato dal d.P.R. 115/2002 ma per effetto del successivo d. lg. 5/2006). L'abrogata disposizione della legge fallimentare era stata parzialmente dichiarata incostituzionale, nella parte in cui poneva tali spese a carico del soggetto che avesse subito il fallimento senza che ne ricorressero i presupposti e senza che questi vi avesse dato causa (Corte cost., 6 marzo 1975, n. 46).

La norma (come anche la abrogata disposizione dell'art. 21, comma 3, L.F.) non disciplina tutti i casi di regolazione delle spese del fallimento per revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.

L'unico caso di compiuta regolazione delle "spese della procedura fallimentare" e del "compenso del curatore" contemplata da tale disposizione è quello in cui venga accertato che il fallimento sia stato dichiarato per responsabilità del creditore istante *"condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa"*. In caso di fallimento dichiarato su istanza di parte privata (creditore), nel cui giudizio di impugnazione si accerti che il creditore istante abbia chiesto "colposamente" il fallimento, l'accertamento di questa responsabilità comporta anche in danno del creditore istante la responsabilità per il pagamento del compenso e delle spese del fallimento. Tale disposizione traduce il principio giurisprudenziale che configura l'accertamento della responsabilità colposa della dichiarazione di fallimento in sede di giudizio di reclamo (già opposizione) quale ipotesi speciale di cui all'art. 96 L.F. (Cass., Sez. I, 15 aprile 2016, n. 7592; Cass., Sez. I, 28 aprile 2010, n. 10230; Cass., Sez. I, 22 luglio 2009, n. 17155; Cass., Sez. I, 26 novembre 2008, n. 28226; Cass., Sez. I, 19 settembre 2000, n. 12401). Il giudizio circa l'individuazione del soggetto responsabile delle spese del fallimento e del compenso del curatore viene effettuato in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, essendo inscindibilmente legato, quale responsabilità aggravata, all'accertamento della responsabilità processuale (*ex multis* Cass., Sez. I, 20 maggio 2016, n. 10518). Nel qual caso il giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento *"non presuppone*



l'effettiva condanna del creditore al risarcimento dei danni, ma soltanto l'accertamento del titolo della responsabilità, vale a dire che questi abbia chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa" (Cass. Sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4096). Detto giudizio costituisce l'antecedente logico per la successiva condanna del creditore istante (oltre alle spese del giudizio di impugnazione), quale effetto della responsabilità aggravata, al compenso del curatore e alle "spese della procedura fallimentare" (art. 147 d.P.R. cit.). Questo accertamento della responsabilità dell'istante per tali spese e la conseguente quantificazione delle stesse non possono che essere demandate a un successivo giudizio ordinario nel contraddittorio con il creditore istante, anche in considerazione della decadenza degli organi della procedura fallimentare.

Il perimetro normativo dell'art. 147 d.P.R. cit. non ricomprende altri casi di revoca del fallimento, come nel caso in cui non sia accertata alcuna "colpa" del creditore istante (ossia nella maggioranza dei casi), ovvero nel caso in cui l'istante non sia una parte privata (il P.M.). L'art. 147 d.P.R. cit. non regola neanche l'ipotesi in cui sia persino risultata accertata la responsabilità del debitore dichiarato fallito non persona fisica (società commerciale o di capitali o ente collettivo imprenditoriale non societario), in quanto ai fini della regolazione delle spese la responsabilità del debitore rileva solo in caso di "*fallito persona fisica*"; circostanza che ha portato (tra l'altro) la giurisprudenza di legittimità ad escludere dal novero dei soggetti passivamente responsabili il socio fallito illimitatamente responsabile (Cass., Sez. I, Sez. 1, 12 settembre 2005, n. 18106).

Come notato in precedenza da questo stesso ufficio "*la disposizione offre un supporto normativo insufficiente a definire il perimetro della questione della allocazione del compenso e delle spese del curatore del fallimento revocato*" (...) *La disposizione appare effettivamente poco comprensibile, per il vuoto di tutela che ne consegue. Non può, difatti, prospettarsi, in caso di revoca del fallimento l'estinzione della società, sia in quanto il fallimento non comporta estinzione della società, sia in quanto non sarebbero applicabili alla revoca del fallimento le norme in tema di chiusura del fallimento per riparto finale o inesistenza dell'attivo (...) posto che la revoca del fallimento rimuove tutti gli effetti del fallimento e non comporta, pertanto, l'applicazione delle disposizioni in tema di chiusura dello stesso*" (Trib. Milano, 19 luglio 2012).

L'inapplicabilità della disciplina del fallimento che si chiude per insussistenza di attivo al fallimento revocato (Trib. Milano 19 luglio 2012, loc. cit.) non consente, peraltro, di applicare *direttamente* al caso di specie l'art. 146 d.P.R. 115/2002, norma che presuppone una procedura pendente, laddove la revoca del fallimento fa venire meno gli effetti del fallimento *ex tunc*. Come osservato dal giudice di legittimità (sotto il vigore dell'abrogato art. 91 L.F., sostituito dall'attuale art. 146 d.P.R. 115/2002), "tale disposizione opera nell'ambito della pendenza della procedura fallimentare (della quale presuppone l'esaurimento nel modo normale con la liquidazione dell'attivo) e non può essere applicata a una situazione creditoria che trova titolo in un momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza di revoca" (Cass., Sez. I, 6 novembre 1999, n. 12349).

Resta, pertanto, confermato che al caso di specie deve farsi applicazione del disposto dell'art. 147 d.P.R. 115/2002 e, quindi, di una disciplina con un perimetro normativo incompleto.

SULL'INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA

Parte ricorrente ritiene di trarre dall'interpretazione giurisprudenziale della suddetta disposizione il principio secondo cui, in caso di fallimento dichiarato senza responsabilità alcuna del creditore istante (che nella specie farebbe difetto in astratto, trattandosi di fallimento dichiarato di ufficio), né del debitore (essendo stato il debitore istante unicamente per la propria proposta di concordato), dovrebbe essere affermata la



responsabilità dell'Erario, nella specie del Ministero della Giustizia per il compenso del difensore della curatela fallimentare.

Parte ricorrente fa leva sull'interpretazione data dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 19 luglio 2012, cit.) e di legittimità in materia di compenso del curatore di fallimento revocato (Cass., Sez. I, 26 ottobre 2012, n. 18541; Cass., Sez. I, 6 novembre 1999, n. 12349; Cass., Sez. I, 25 maggio 2006, n. 12411), posto a carico dell'Erario in caso di revoca disposta senza responsabilità del creditore istante né del debitore. L'interpretazione che mette a carico dell'Erario il compenso del curatore del fallimento revocato senza colpa deve ritenersi del tutto consolidata in giurisprudenza, tale da configurarsi come diritto vivente, senza che sia mai stato proposto (il che appare fondamentale ai fini del decidere) alcun incidente di costituzionalità della norma di cui all'art. 147 d.P.R. cit. La stessa Corte costituzionale, pur essendo stata investita della questione, benché quanto al sindacato di costituzionalità del (diverso) art. 146 d.P.R. cit. e non dell'art. 147 d.P.R. cit. (Corte cost., 9 febbraio 2009, n. 37), ha ritenuto la questione inammissibile, dando per accertato (quindi come diritto vivente) il principio enunciato dalla Suprema Corte circa la proponibilità della domanda di condanna dell'Erario, benché nelle forme ordinarie e non davanti agli organi decaduti della procedura fallimentare.

La giurisprudenza fa, pertanto, applicazione diffusa del principio secondo cui va posto a carico dell'Erario il compenso del curatore in caso di fallimento revocato, applicando estensivamente al caso del fallimento revocato *tout court* senza responsabilità di una parte privata (creditore e debitore) il principio enunciato dalla Corte costituzionale in materia di fallimento privo di attivo (art. 146 d.P.R. cit.), nonostante l'evidente diversità delle due situazioni (fallimento pendente privo di attivo e fallimento revocato *ex tunc*). Nella sostanza il diritto vivente ritiene esservi un combinato disposto degli artt. 146 e 147 d.P.R., più propriamente una crasi normativa, trattandosi di norme affatto differenti.

Ci si pone, quindi, il problema se tale interpretazione estensiva possa trovare applicazione anche in materia di compenso del difensore che abbia assistito il fallimento, poi revocato senza responsabilità di una parte privata.

Questa interpretazione è stata già fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità (come correttamente richiamato da parte ricorrente nella memoria integrativa), benché con minore ampiezza di quanto affermato quanto al compenso del curatore. Si è affermato il principio che, in caso di revoca del fallimento, in assenza di colpa del creditore istante e di imposizione a carico dell'Erario delle spese della procedura, l'avvocato che abbia svolto prestazioni professionali in favore della procedura stessa possa richiedere, benché in sede ordinaria (e non al giudice delegato) il pagamento delle proprie spettanze all'Amministrazione dello Stato, la quale è tenuta al rimborso (Cass., Sez. I, 17 aprile 2008, n. 10099).

Si configura, pertanto, quanto al compenso del difensore della curatela, la stessa fattispecie del compenso del curatore nel fallimento revocato senza colpa del creditore istante (e del debitore fallito persona fisica), in cui la parte che chiede la liquidazione del compenso evoca in giudizio in sede ordinaria l'Erario in persona (come si vedrà) del Ministero della Giustizia. Stante, quindi, l'assenza di responsabilità del creditore istante come anche del debitore in sede di revoca della procedura fallimentare (come statuito dal giudice dell'impugnazione), l'Erario viene a rispondere del credito di un difensore che abbia sostenuto la difesa del fallimento che sia stato successivamente revocato, non diversamente che per il compenso del curatore. Anche in questo caso l'accertamento della responsabilità dell'Erario non può essere demandata agli organi della procedura, in quanto decaduti, ma a un separato giudizio ordinario nei confronti dell'Amministrazione responsabile.



A questa interpretazione deve darsi continuità per una serie di ragioni, anche in questo caso (al pari del compenso del curatore nel fallimento revocato) senza sollevare questione di costituzionalità dell'art. 147 d.P.R. cit.

In primo luogo, quanto alla posizione del titolare del credito, la questione del compenso del curatore nel fallimento revocato non si pone in termini dissimili da quella del difensore del fallimento. Entrambi sono professionisti o soggetti incaricati di svolgere un'attività professionale, sia pure nell'interesse di una collettività indifferenziata di soggetti (la massa dei creditori), incarico che non può essere inteso a titolo gratuito. Negli stessi termini in cui la Corte costituzionale (sentenza n. 174/2006) ha rilevato che il ruolo del curatore è "volontario" e "non obbligatorio" e comporta "il diritto del curatore al compenso" anche se non vi è attivo nel fallimento, altrettanto deve dirsi per il difensore della curatela, il quale non ha assunto tale incarico coattivamente e non può non essere remunerato per l'incarico svolto.

Diversamente si verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del curatore del fallimento e quella del difensore che abbia prestato la propria attività a favore del fallimento revocato senza responsabilità di alcuna parte privata, a fronte del generalizzato principio che il compenso del curatore viene pagato dall'Erario. Appare evidente che, ove non si seguisse questa interpretazione estensiva e non vi fosse responsabilità alcuna dell'Erario, il difensore non avrebbe alcun soggetto cui rivolgersi per il proprio compenso: non al curatore, che è decaduto dalle sue funzioni (*functus est munere suo*) e che ha incaricato il difensore solo quale curatore e non in proprio; non al soggetto dichiarato fallito tornato *in bonis*, che con il difensore non ha alcun rapporto; non al creditore istante (che nel caso di specie farebbe astrattamente difetto, per non dire del P.M. richiedente), che in assenza di responsabilità aggravata non assume responsabilità alcuna delle spese del fallimento, compreso il compenso del difensore. La analogia della posizione del difensore del fallimento, sotto il profilo della natura dell'attività prestata (attività professionale nell'interesse della massa dei creditori), a quella del curatore induce a ritenere che, a fronte del consolidato orientamento che pone il compenso del curatore a carico dell'Erario pur senza alcun incidente di costituzionalità dell'art. 147 d.P.R. cit., anche il compenso del difensore va posto a carico dell'Erario per evitare una ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost.

In secondo luogo, non vi è ragione di distinguere, alla luce della lettera dell'art. 147 d.P.R. cit. tra il compenso del curatore e il compenso del professionista, rientrando quest'ultimo tra le spese della procedura fallimentare. Come si è visto, l'art. 147 cit. contempla sia il compenso del curatore, sia "*le spese della procedura fallimentare*", tra le quali rientrano le spese del professionista incaricato dal curatore del fallimento per attività stragiudiziale, ove autorizzato dal Comitato dei Creditori, nonché dell'attività giudiziale, in quanto autorizzata dal Giudice Delegato. Vero è che le spese devono essere eziologicamente riferibili alla procedura fallimentare, ma questo è un effetto della disciplina fallimentare, che non consente al curatore di svolgere in proprio le attività giudiziali a termini dell'art. 31, comma 3, L.F., deve rivolgersi a un difensore e deve farsi autorizzare dal giudice delegato ex art. 25, comma 1, n. 6, L.F. Ove, pertanto, il curatore si avvalga della collaborazione di altri professionisti (e non può essere diversamente per le attività giudiziali) con un normale contratto di collaborazione autonoma, tali attività ingenerano spese di procedura, per le quali deve farsi ricorso (in caso di incarico professionale) ai parametri professionali, essendo il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni (Cass., Sez. I, 26 gennaio 2005, n. 1568).

A tali già assorbenti rilievi vanno aggiunte le condivisibili osservazioni mosse da questo ufficio (Trib. Milano, 19 luglio 2012, cit.), circa il carattere officioso del procedimento fallimentare che, pur essendo venuta meno l'officiosità dell'iniziativa,



contempla tuttora una iniziativa attribuita a una parte pubblica (il P.M.), nonché prevede una vigilanza proattiva sulla procedura da parte dell'Autorità Giudiziaria, con importanti compiti tutori e integrativi dell'attività del curatore, non ultima l'autorizzazione giudiziale dei giudizi pendenti.

Deve, quindi, enunciarsi il principio che – pur nella diversità del ruolo del difensore officiato dalla curatela rispetto all'incarico svolto dal curatore – la natura onerosa dell'incarico del difensore della curatela non può che comportare, in assenza di responsabilità di una parte privata, l'attribuzione dell'onere del pagamento in capo all'Erario quale spesa del fallimento al pari del compenso del curatore, sia pure nell'ambito di un procedimento contenzioso, essendo cessati gli organi del fallimento. L'art. 147 d.P.R. 115/2002 va, quindi, inteso, alla luce dell'interpretazione fatta propria dalla Corte costituzionale in tema di fallimento privo di fondi ai sensi dell'art. 146 d.P.R. cit. (Corte cost., n. 174/2006), nonché del diritto vivente che estende il diritto del curatore a percepire dall'Erario il compenso anche in caso di fallimento revocato, nel senso che in assenza di una responsabilità di una parte privata nella revoca del fallimento, i compensi del difensore del fallimento vanno posti a carico dell'Erario.

Interpretazione, questa, a cui accede stragiudizialmente la stessa amministrazione resistente, che ha dato atto che in assenza di responsabilità di creditore istante come del debitore, i compensi dei professionisti “secondo l'orientamento ormai consolidato e recepito dalla giurisprudenza di legittimità (...) si devono porre a carico dell'erario” (doc. 9-bis).

Nel qual caso, la liquidazione non può che avvenire nell'ambito di un giudizio contenzioso, essendo venuti meno gli organi della procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio con la parte tenuta al pagamento (Cass., Sez. I, 25 maggio 2006, n. 12411; Trib. Monza, 19 settembre 2001; Trib. Sulmona, 12 maggio 2011).

I ricorrenti hanno, quindi, titolo, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza che revoca il fallimento in assenza di colpa del creditore istante e di soggetto fallito estraneo al perimetro di cui all'art. 147 d.P.R. 115/02, a richiedere il pagamento del proprio compenso all'Erario.

SULLA DECISIONE DEL CASO CONCRETO

Quanto al soggetto passivo cui incombe il pagamento delle spese - essendo la locuzione Erario generica e polimorfa, tesa ad individuare il patrimonio dello Stato – lo stesso va individuato nel Ministero della Giustizia (Trib. Milano, 19 luglio 2012, cit.; Cass., Sez. Un. 29 maggio 2012, n. 8516), essendo detto Ministero parte necessaria nei procedimenti concernenti compensi e onorari, relativi a giudizi civili o penali, suscettibili di restare a carico dell'erario, anche in considerazione dell'art. 185, comma 1, t.u. spese giustizia, secondo cui “è sul bilancio del Ministero della Giustizia (capitolo 1360) che viene a gravare l'onere degli esborsi correlativi, in concreto gestito attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati”.

La domanda è, pertanto, fondata nell'*an* nei confronti del Ministero della Giustizia

Altra questione, come sollevato di ufficio da questo giudice, è quella dei parametri che vanno utilizzati per la liquidazione del compenso. La questione che si pone è se devono utilizzarsi i criteri per l'ammissione al gratuito patrocinio, ovvero se deve farsi ricorso ai criteri di determinazione del compenso *pro tempore* vigenti.

Come osservato dal resistente, la disciplina del gratuito patrocinio non è applicabile al caso di specie, in quanto la preventiva ammissione al gratuito patrocinio ha la finalità di azionare il diritto alla rivalsa ex art. 134 d.P.R. 115/2002, ovvero anche quello di ingenerare nella parte soccombente non ammessa al patrocinio l'onere del pagamento in favore dello Stato (art. 133 d.P.R. cit.), disposizioni che presuppongono la pendenza di una lite. Nel caso di specie non vi è una pendenza della lite, se non il presente procedimento di liquidazione, dove non vi è una potenziale parte soccombente in un giudizio civile



pendente a carico della quale recuperare tale onere. Il che è (come correttamente colto da parte ricorrente) principio accolto dalla S.C., ove ha affermato la non riconducibilità al gratuito patrocinio delle spese processuali maturate in caso di fallimento revocato (Cass., Sez. I, 10099/08, cit.).

Quanto ai parametri da applicare deve farsi applicazione dei principi enunciati da Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405, secondo cui i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale (ossia per quelle interrotte all'atto della sentenza di revoca del fallimento in data 10.09.2012), mentre deve farsi applicazione delle precedenti tariffe per le attività esaurites in precedenza.

In tema di quantificazione del credito, non può valorizzarsi *in toto* la liquidazione del Giudice Delegato, essendo lo stesso decaduto come organo all'atto del passaggio in giudicato (a seguito, al più, del decorso dei termini della revocazione ordinaria) della sentenza della S.C. del 10.09.2012. La liquidazione del Giudice Delegato ha, invece, la funzione di accertare i presupposti di legittimità per la liquidazione del compenso in sede ordinaria, ossia la verifica dei presupposti in fatto e in diritto sulla base dei quali il compenso viene richiesto, ossia la sussistenza del nesso eziologico con le spese di procedura (i.e. la sussistenza dell'autorizzazione ex art. 25 L.F.), l'effettiva rispondenza delle attività esposte dal difensore all'attività effettivamente prestata (salvo che intervenga contestazione della stessa in sede ordinaria), ossia numero di incarichi prestati, attività effettivamente svolta, scaglioni di riferimento, parametri applicabili, eventuali acconti percepiti, attività più complessa della liquidazione del compenso del curatore che ha (salvo l'esercizio provvisorio) una liquidazione parametrata all'attivo realizzato e un compenso aggiuntivo sul passivo accertato.

Nella liquidazione deve tenersi conto del risultato utile ottenuto dai ricorrenti, che è stato pressoché nullo, trattandosi di attività che non hanno avuto alcun seguito e di cui (in assenza di specifica deduzione sul punto) nessuno dei creditori né l'imprenditore tornato *in bonis* si è avvantaggiato. I compensi devono, pertanto, essere liquidati ai minimi dei parametri.

Quanto alle prestazioni rese dal ricorrente Prof. _____ le stesse sono dettagliate come segue, considerandosi gli scaglioni alla luce anche degli allegati alle notule con indicazione dei valori delle controversie.

1. parere su azione responsabilità SPA, € 500,00 oltre accessori; l'importo indicato deve ritenersi più che congruo;

2. ricorso per sequestro conservativo contro amministratori e sindaci per circa € 8.000.000,00, indicati € 11.292,00 oltre spese e accessori; trattasi di attività certamente conclusa prima dell'entrata in vigore del d.m. 140/2002 in considerazione delle attività successive; gli importi sono esposti al minimo e sono congrui;

3. reclamo avverso provvedimento di rigetto sequestro conservativo contro amministratori e sindaci, € 11.512,00 oltre spese e accessori; importi congrui come per il sequestro conservativo;

4. parere su azione di responsabilità del liquidatore, € 3.000,00 oltre accessori; l'importo deve ritenersi congruo in relazione alla complessità dell'oggetto dell'incarico;

5. parere su opportunità di costituirsi parte civile in procedimento penale nei confronti di RICCARDO, € 500,00 oltre accessori; l'importo appare più che congruo;

6. parere su proseguire azione di responsabilità nel merito, € 5.000,00 oltre accessori; per la complessità dell'incarico svolto e la pluralità di soggetti, l'importo deve ritenersi congruo;



7. azione di responsabilità condotta nei confronti di amministratori e sindaci, € 27.000,00 oltre accessori; gli importi sono stati calcolati alla luce del d.m. 140/02 trattandosi di giudizio in corso all'atto della revoca della sentenza dichiarativa di fallimento e interrotto a tale data, ma sono stati esposti ai valori medi, per cui si ricalcolano ai valori minimi con la maggiorazione del 100% per presenza di più parti per l'importo di € 11.340,00, oltre accessori.

Quanto alle prestazioni dell'Avv. _____ si tratta di:

- 1° causa revocatoria di fondo patrimoniale, € 1.800,00, oltre spese e accessori; importi ai minimi con maggiorazione di più parti (revoca fondo patrimoniale che non può non coinvolgere il coniuge);

- 2° causa revocatoria di fondo patrimoniale, € 7.061,00 oltre spese; la causa non può ritenersi esaurita prima dell'entrata in vigore del d.m. 140/2012 avendo udienza di p.c. fissata al 27.03.2013, per cui deve farsi applicazione del d.m. 140/2012, cause indeterminabili senza fase decisoria, aumento più parti fase decisoria, € 3.000,00, oltre accessori.

Non vi è prova per il ricorrente _____ delle spese non esenti, stante la spettanza del rimborso forfetario, ma solo delle spese esenti, oltre spese di notifica e copie autentiche (tra quelle non esenti).

Al ricorrente _____ spettano i seguenti importi:

- per compensi € 43.144,00, per spese € 2.099,21, oltre 12,50% spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;

Al ricorrente _____ spettano i seguenti importi:

- per compensi € 4.800,00, per spese € 761,70, oltre 12,50% spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

La novità della questione e il comportamento stragiudizialmente assunto dal resistente (doc. 9-bis) impongono la irripetibilità delle spese processuali, dichiarandosi assorbita la domanda ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

1. in parziale accoglimento della domanda, accerta che il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA è il soggetto tenuto al pagamento, a favore dell'avv. _____ e dell'avv. Prof. _____ degli importi dovuti per l'attività da essi svolta come difensori del revocato Fallimento Computer Support Italcad S.r.l. e, per l'effetto, condanna il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA al pagamento a favore di _____ dell'importo di € 43.144,00 per compensi, oltre € 2.099,21, oltre 12,50% spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, nonché a favore di _____ dell'importo di € 4.800,00 per compensi, € 761,70 per spese, oltre 12,50 spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
2. dichiara irripetibili le spese processuali.

Si comunichi.

Milano, 13 febbraio 2018

Il Giudice
dott. Filippo D'Aquino

